9. Il Comune può accordarsi di nominare un'unica persona che svolge le funzioni di Difensore Civico insieme ad altri Comuni interessati.
10. Nel caso previsto dal precedente comma 9, il candidato è designato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci interessati e viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
11. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

ART. 49 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune può promuovere forme di consultazione dei cittadini e sondaggi d'opinione, allo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Devono comunque essere garantite ai cittadini una chiara informazione, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

ART. 50 REFERENDUM CONSULTIVO

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, quando lo richieda almeno il quindici per cento degli iscritti alle liste elettorali risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
4. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le questioni di esclusiva competenza locale, fatte salve quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.
5. Per l'ammissibilità dei quesiti, e quindi per la conseguente indizione del referendum consultivo, è istituita un'apposita Commissione Consiliare, composta dal Sindaco, che la presiede, e dal Segretario Comunale, nonché da due Consiglieri Comunali e da tre esperti in materia giuridico-amministrativa, designati dal Consiglio con voto limitato a uno, in distinte votazioni per i Consiglieri e gli esperti. Tale Commissione avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte, nonché di decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo, entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
6. Non può essere proposto un referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Per un periodo di due anni, dallo svolgimento di un referendum consultivo, è vietata la proposizione di un altro referendum sul medesimo argomento o su argomento analogo.
8. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum stesso o per scioglimento del Consiglio Comunale.
9. Le modalità di svolgimento del referendum (tempi, modi, quorum per la validità delle consultazioni, proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.
10. Il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum consultivo entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.